

Il regolamento regionale non può prevedere un ingiustificato limite alla concorrenza e alla partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di un appalto pubblico. Lo ha stabilito il [Tar Campania, con la sentenza n. 6570 del 26 novembre 2024](#), dichiarando l'illegittimità del regolamento regionale della Regione Campania n. 3 del 28 settembre 2017, per la «gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale», nella parte in cui esige, per la partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento di lavori e servizi relativi alla gestione del patrimonio silvo-pastorale pubblico, la necessaria iscrizione nell'Albo regionale delle imprese forestali, istituito presso la Regione Campania, escludendo l'equipollenza dell'iscrizione presso gli Albi analoghi delle altre Regioni.

La vicenda prende origine dall'annullamento, in autotutela, da parte della Regione Campania dell'aggiudicazione, in precedenza disposta in favore di un operatore economico risultato aggiudicatario di uno dei lotti della procedura ristretta indetta dalla medesima Regione Campania per l'affidamento di servizi, forniture e lavori dell'intervento di «Riqualficazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà della Regione».

In particolare la Regione, alla luce della sentenza emessa dal Tar Campania in ordine ad analoga vicenda relativa a diverso lotto della medesima procedura, aveva annullato l'aggiudicazione in quanto l'aggiudicatario non risultava iscritto all'albo regionale delle imprese forestali istituito presso la Regione Campania, come prescritto dall'art. 83-ter, comma 5, lett. b, del regolamento regionale n. 3/2017, richiamato nel Capitolato generale d'appalto allegato agli atti di gara.

L'impresa ha impugnato gli atti emessi dalla stazione appaltante adducendo diversi vizi, tra i quali la illegittimità del ridetto regolamento regionale perché, appunto, non ammettendo la equipollenza dell'iscrizione presso altre Regioni, si poneva in contrasto con il principio della libera concorrenza. Il Tar ha ritenuto fondata tale censura, alla luce della normativa statale ed eurounitaria. Il Tribunale ha rilevato che l'istituzione degli Albi regionali delle imprese forestali trova il proprio fondamento nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 34 del 2018, che fornisce una disciplina omogenea nazionale quanto alle finalità e ai requisiti dell'iscrizione. Tramite tale norma, il legislatore ha, infatti, fissato i criteri generali per la promozione e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione prevedendo l'istituzione, da parte delle Regioni, di elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, che devono essere articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni. La norma statale prevede, dunque, che spetti alle Regioni dettare le norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui sopra purché ciò avvenga «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici», e quindi – osserva il Tar – nel rispetto dei principi incompressibili di tutela della concorrenza, della non discriminazione e del favor participationis. *Da NT+*.



## In questo numero

Tar Campania sull'iscrizione ad un albo locale

1

Senza patente a crediti multa pari al 10% del contratto

2

Dietrofront sul blocco del turnover negli enti locali

3

Antitrust avvia istruttoria su presunto cartello della produzione di rame

4

Operativa Sinloc Investimenti per supportare lo sviluppo locale

4

Tar Campania sugli ordini di demolizione di abusi edilizi

5

## Senza patente a crediti multa pari al 10% del contratto

La patente a crediti in cantiere è un sistema che riconosce dei punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, introdotto a tutela della sicurezza sul lavoro.

Le imprese e gli autonomi che, a partire dal 1° ottobre 2024, lavorano in cantiere senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 devono pagare una sanzione.

Nei giorni scorsi l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito come si calcola la sanzione e come funzionano i controlli.

**Patente a crediti in cantiere, come si calcola la sanzione** Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), come modificato dalla Legge PNRR 4, che ha istituito la patente a crediti, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano in cantiere senza la patente a crediti o dotati di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti debbano pagare una sanzione amministrativa pari al **10% dei lavori** e, comunque, non inferiore a 6mila euro.

Questa formulazione ha creato il dubbio che l'impresa o il lavoratore autonomo dovessero pagare una sanzione pari al 10% di tutto il lavoro in corso di realizzazione anziché rispondere solo per le lavorazioni svolte nell'ambito del lavoro complessivo. Secondo questa interpretazione, l'impresa o l'autonomo che svolgono una lavorazione di importo ridotto avrebbero pagato una sanzione sproporzionata.

L'INL, con la [circolare 9326/2024](#), emanata lunedì 9 dicembre, ha spiegato che per determinare l'importo esatto della sanzione, il 10% deve essere calcolato sul **valore del singolo contratto** sottoscritto dal trasgressore, al netto dell'Iva.

Per determinare il valore del contratto si può fare riferimento al capitolato dei lavori, contenente il costo degli stessi, o agli eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Se, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non hanno formalizzato e indicato il valore dei lavori, la sanzione deve essere determinata prendendo a riferimento la soglia minima di 6mila euro. Una volta determinato il dato economico di riferimento, la sanzione viene quantificata ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981, che consente il pagamento di una sanzione ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.


Oltre al pagamento della sanzione, chi non rispetta gli obblighi in materia di patente a crediti è punito con l'allontanamento dalle gare pubbliche per 6 mesi.

Il personale ispettivo deve allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informandoli dell'impossibilità di operare all'interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile.

**Chiarimenti sui controlli sulla patente a crediti** La circolare dell'INL spiega che possono accertare le irregolarità della patente a crediti in cantiere non solo gli ispettori del lavoro, ma anche gli organi di vigilanza elencati nel Testo Unico della sicurezza sul lavoro, come le Asl, le Forze di polizia e le Forze armate.

L'INL ha inoltre specificato che è sempre possibile formulare una apposita richiesta di esibizione del contratto o del capitolato o, ancora, del preventivo.

**Patente a crediti, le verifiche a carico del committente e del responsabile dei lavori** La circolare aggiunge che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della



## Dietrofront sul blocco del turnover negli enti locali

**Dietrofront** del governo sul blocco del **turnover** per gli enti locali. **Comuni e province** potranno continuare ad assumere rimpiazzando al 100% il personale andato in pensione o cessato. Viene quindi meno una delle misure più discusse del disegno di legge di **bilancio** che limitava le capacità **assunzionali** degli enti con più di **20 dipendenti** in organico al **75%** delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. Una misura apparsa subito in netta **controtendenza** con lo sforzo attuativo che le pubbliche amministrazioni stanno portando avanti sul **Pnrr**.

“Siamo consapevoli che la legge di bilancio sta chiedendo sacrifici a tutti, ma sarebbe difficile spiegare in questo momento come si possa imporre una misura di questo genere proprio ai **comuni**”, ha osservato il capogruppo della Lega alla Camera, **Riccardo Molinari**, firmatario di un emendamento per sbloccare il turn over nei **comuni** (mentre analoga richiesta per le province è stata trasposta in un emendamento presentato dal deputato leghista **Gianangelo Bof**). In questo modo agli enti locali sarebbe permesso di derogare al blocco che per il resto della **p.a.** resterebbe al **75%**. “Abbiamo discreta fiducia che gli emendamenti possano essere accolti, magari riformulati, questo lo deciderà il governo”, ha chiosato **Molinari**. E in quest’ottica gli emendamenti della Lega (“presentati in accordo con **Anci e Ubi**”, ha precisato **Molinari**) possono contare sull’endorsement del sottosegretario **Sandra Savino (Forza Italia)** che al **Mef** ha la delega agli enti locali e, assieme al collega di partito e ministro della p.a. **Paolo Zangrillo**, ha più volte sollecitato il ministro **Giorgetti** a un ripensamento sul blocco del turnover. “Gli investimenti non sono solo capitale fisico ma anche capitale umano e il **Pnrr** ha messo in luce questa realtà, perché gli enti locali si sono trovati a gestire più risorse di quanto il proprio capitale umano consentisse loro di realizzare”, hanno spiegato i responsabili economia ed enti locali della Lega **Alberto Bagnai** e **Stefano Locatelli**.

“La proposta di **emendamento** alla legge di Bilancio che elimina il blocco del turnover al 75% per gli enti locali è un **passo avanti** importante che premia le battaglie di **Fp Cgil**”, ha osservato la segretaria nazionale Fp Cgil, **Tatiana Cazzaniga**. “Da tempo denunciavamo la **grave carenza** di organico delle amministrazioni locali e l’assenza di investimenti per la valorizzazione di lavoratrici e lavoratori del settore, ai quali viene chiesto di fare sempre di più per sopperire alla mancanza di personale. Una tendenza che ha anche gravemente penalizzato i cittadini, in particolare i più fragili, in termini di servizi erogati. Auspichiamo che questa proposta possa essere approvata”. Per la Cgil, tuttavia, il mero sblocco del turnover non può bastare. “Rilanciamo la nostra richiesta di un **piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni** dei precari per rispondere in modo efficace a una **domanda di servizi** che aumenta sempre di più. Inoltre siamo convinti della necessità di prorogare le graduatorie per ricostruire gli organici degli enti e non disperdere professionalità. Altro che tagli alle risorse, bisogna tornare ad investire sul personale”, ha concluso Cazzaniga. “Ci auguriamo che l’emendamento sia approvato”, ha auspicato **Rita Longobardi**, Segretaria Generale **Uil Fpl** nazionale. “Un emendamento che ristabilisce il **turn-over al 100%** non è un regalo per il comparto, ma un atto dovuto. Abbiamo denunciato fin da subito la **pericolosità** del blocco del turn over e chiesto al Governo di fare un netto dietrofront”. “L’**emendamento** presentato in queste ore è la chiara dimostrazione della pericolosità della previsione che avrebbe reso strutturale la **riduzione stabile** della dotazione organica delle amministrazioni e avrebbe aggravato una situazione già insostenibile”, ha proseguito.

“Tra il 2007 e il 2021 i comuni hanno perso il **28.4%** dei dipendenti ed entro il 2030 oltre **1 milione** di lavoratori pubblici andrà in **pensione** (300mila dal 2026 e ulteriori 700mila dal 2030). Con questi dati, il Governo ha varato una manovra che acuisce la **carenza di personale** già esistente, aggravando i carichi di lavoro del personale in servizio già in affanno e sotto organico” ha concluso Longobardi, che si augura “si possano **rinnovare con risorse adeguate i contratti della sanità e delle funzioni locali**, attualmente in discussione, per permettere di recuperare il potere d’acquisto perso dall’inflazione”. Da *Italia Oggi*.



## Antitrust avvia istruttoria su presunto cartello della produzione di rame



## Operativa Sinloc investimenti per supportare lo sviluppo locale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Bruno Baldassari & F.lli Spa, General Cavi spa, Icel sepa, Irce spa, La Triveneta Cavi spa, Mondini Cavi spa, Pecso Cavi srl, Prysmian Cavi e Sistemi Italia srl e dell'Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici (Aice) per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nella produzione e nella vendita dei cavi di rame a bassa tensione. Secondo l'Autorità, i principali produttori di cavi in rame attivi in Italia, anche in sede associativa e con l'aiuto di Aice, si sarebbero coordinati allineando, a partire dal 2005, i prezzi dei listini e l'entità del primo sconto da applicare ai distributori. Da fine 2008, inoltre, avrebbero introdotto - in ambito Aice - un sistema comune per adeguare i prezzi alle variazioni del costo della materia prima rame. Il procedimento è stato avviato grazie alla presentazione di una domanda di clemenza da parte di una società, che ha rivelato all'Autorità l'intesa al fine di ricevere in cambio un beneficio sanzionatorio. Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle parti, di due distributori plurimarca di cavi in rame e della Federazione Nazionale Grossisti Distributori Materiale Elettrico - Fme. da *Italia Oggi*.

Diventa pienamente operativa Sinloc Investimenti SGR, la società di gestione del risparmio costituita, nell'ambito del Gruppo Sinloc, per supportare lo sviluppo locale e promuovere investimenti con impatto territoriale. Dopo l'annuncio della sua costituzione in occasione dell'assemblea degli azionisti Sinloc, la SGR ha infatti appena conseguito da Banca d'Italia l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Sinloc Investimenti SGR prevede quindi di procedere all'istituzione del primo fondo operante nei settori delle infrastrutture locali e della transizione energetica entro il primo trimestre 2025, denominato «Infrastructure & Transition Energy Fund (ITEF)».

Tale fondo riceverà dalla controllante Sinloc, congiuntamente ad una sottoscrizione per cassa, un portafoglio di quattro special purpose vehicle (SPV) operanti nei settori infrastrutturali ed energetico che, avendo già completato la fase di investimento, si trovano attualmente in fase di gestione operativa. Il trasferimento delle SPV sarà effettuato dopo un processo di due diligence e valutazione affidato a primari soggetti terzi; avverrà prima dell'apertura del fund raising a ulteriori investitori istituzionali, per il quale la SGR sta ricevendo formali manifestazioni di interesse da rilevanti istituzioni finanziarie.

È infine prevista nel corso del 2025 anche l'istituzione del primo fondo immobiliare con impatto sociale. da *NT+*.

## Tar Campania sugli ordini di demolizione di abusi edilizi

Un ordine di demolizione di un abuso edilizio può essere messo in discussione dall'istanza di accertamento di conformità?

Il Tar Campania ha spiegato che il Comune deve prendere in considerazione l'istanza e capire se essa può avere effetti sulla sanatoria dell'immobile. In ogni caso, il Comune deve agire in tempi brevi e certi.

**Ordine di demolizione e istanza Salva Casa, il caso** Il caso inizia quando i proprietari di un immobile, situato in un comune della Campania, lamentano che sul viale pedonale in comproprietà con altri vicini sono stati realizzati degli abusi edilizi.

Il viale è stato trasformato da pedonale in carrabile: i gradoni inizialmente presenti sono stati eliminati, è stato posato l'asfalto e apposta una ringhiera di ferro ai laterali.

Il Comune nel 2014 rileva la presenza degli abusi edilizi e ordina la loro rimozione. I responsabili dell'intervento, però, non rispettano l'ordine e i vicini nel 2023 chiedono la demolizione d'ufficio degli abusi edilizi.

Dato che il Comune non ha mai fornito una risposta né agito per demolire le opere, i vicini presentano ricorso al Tar per obbligare il Comune alla demolizione.

I responsabili dell'abuso sottolineano di aver presentato una nuova istanza per l'accertamento di conformità delle opere alla luce delle novità in materia di sanatoria semplificata introdotte dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024).

A loro avviso, la presentazione della nuova istanza arresta l'efficacia dell'ordine di demolizione. In questo modo, il Comune non sarebbe più considerato inerte perché avrebbe a disposizione il tempo per la valutazione della nuova istanza.

**L'impatto dell'istanza Salva Casa sull'o**


**rdine di demolizione**

Il Tar Campania, con la [sentenza 6650/2024](#), ha affermato in primo luogo che il Comune avrebbe dovuto attivarsi per tempo per la rimozione dell'abuso.

Secondo i giudici, la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ai sensi del Decreto Salva Casa non fa venire meno l'interesse dei vicini ad ottenere un provvedimento espresso del Comune in merito alla demolizione degli abusi.

Tuttavia, i giudici hanno specificato che il Comune deve tenere in considerazione la presentazione della nuova istanza di accertamento di conformità e valutare se essa può sospendere i termini entro cui decidere le sorti dell'abuso edilizio o contribuire al rilascio della sanatoria.

Ribadendo la necessità di giungere ad una conclusione in tempi certi, il Tar ha concesso al Comune 90 giorni di tempo per decidere se accogliere o respingere la nuova istanza ed eventualmente provvedere alla sanatoria o alla demolizione degli abusi edilizi.



## Ance Campania

Piazza Vittoria 10  
Napoli 80121

Telefono:

0817645851

Mail

[info@ancecampania.it](mailto:info@ancecampania.it)

Siamo sul web  
[ancecampania.it](http://ancecampania.it)

**ANCE** | CAMPANIA

